



Comune di Lecco

REGOLAMENTO
“GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE
DEL COMUNE DI LECCO”

*(Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 5 del 27 gennaio 2014,
modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 25 luglio 2016)*

Art. 1 – Istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale

1. Il Comune di Lecco istituisce il “Garante dei diritti delle persone private della libertà personale”, d’ora in poi denominato Garante. Il Garante è un organo monocratico.

Art. 2 – Nomina

1. Il Sindaco, all’interno di una terna di nominativi formata dalla Commissione Capigruppo a seguito di pubblicazione di atto pubblico, nomina il Garante scegliendolo fra persone residenti nella Provincia di Lecco, di indiscusso prestigio e notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, delle attività sociali, tenendo presente eventuali elementi di inopportunità e ne dà comunicazione successiva al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

2. Il Garante è un organo monocratico.

3. L’incarico di Garante è incompatibile con l’esercizio di funzioni pubbliche nei settori della giustizia e della pubblica sicurezza nonché della professione forense.

4. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali e del personale che opera presso la casa circondariale

Art. 3 – Durata

1. Il Garante resta in carica per 3 (tre) anni e opera in regime di *prorogatio* secondo le norme legislative in materia. L’incarico è rinnovabile per una sola volta.

2. Il Garante può essere revocato dal Sindaco, anche su richiesta del Consiglio Comunale per gravi motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni o per gravi inadempimenti nei compiti affidati.

Art. 4 – Compiti del Garante

Al Garante sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) promuovere l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale, ossia limitate nella libertà di movimento, residenti, domiciliate, dimoranti nel territorio del Comune di Lecco, con particolare riferimento, per quanto attiene le attribuzioni e le competenze del Comune di Lecco, ai diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione professionale, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, tenendo conto della loro condizione di restrizione;
- b) promuovere iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e dell'umanizzazione della pena detentiva;
- c) promuovere iniziative congiunte e coordinate con altri soggetti pubblici e in particolare con il Difensore Civico provinciale;
- d) esaminare e predisporre iniziative rispetto a segnalazioni che riguardino violazioni di diritti e prerogative delle persone private della libertà personale, ricercando ulteriori informazioni presso autorità competenti;
- e) informare e confrontarsi con le autorità competenti riguardo alle condizioni dei luoghi di reclusione, con particolare attenzione all'esercizio dei diritti riconosciuti ma non adeguatamente tutelati;
- f) promuovere con le pubbliche amministrazioni interessate dei protocolli d'intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite al luogo di detenzione;
- g) promuovere i rapporti con le Associazioni interessate ai problemi penitenziari con le quali il Garante può avviare una collaborazione sistematica su base progettuale, per realizzare un esercizio diffuso e condiviso dalla comunità della funzione rieducativa del trattamento penitenziario.**

Art. 5 – Rapporti con il Comune di Lecco e le Associazioni

1. Il Garante:

- a) riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari per quanto di loro competenza sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi emersi ogni qualvolta lo ritenga opportuno;
- b) può avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'art. 4, con richiesta scritta da inviarsi al Sindaco;
- c) è tenuto ad inviare al Sindaco apposita relazione sull'attività annuale svolta;
- d) è tenuto a riferire sull'attività svolta alle Associazioni interessate ai problemi penitenziari su richieste delle stesse.

Art. 6 – Indennità di funzione

1. Il Garante assume l'incarico a titolo onorario e per lo svolgimento delle funzioni non è attribuita alcuna indennità salvo un rimborso spese documentate, al lordo e onnicomprensivo, nella misura massima di euro 3.000,00 annue.

Art. 7 – Logistica

1. Il Garante, per lo svolgimento dei propri compiti, si potrà avvalere delle strutture e del personale messo a disposizione dall'ufficio comunale stabilito dal Sindaco.